

CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA AI SENSI DEL TESTO
COORDINATO CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
(D.Lgs. n. 42/2004, Legge 18.11.2019 n.132)

TRA

Il Servizio 21 - Soprintendenza del Mare dell'Assessorato Regionale BB.CC. e dell'Identità siciliana – Dipartimento Regionale BB.CC. e dell'Identità Siciliana con sede in Palermo, C.F. n. 80012000826, P.I. n. 02711070827, rappresentato ai fini del presente atto dal Soprintendente pro tempore, Dott.ssa Valeria Li Vigni, domiciliata per la sua carica la Soprintendenza del Mare con sede in Palermo, via Lungarini, 9 (di seguito denominata “SOPMARE”)

Il Servizio 43 - **Parco archeologico di Lilibeo** dell'Assessorato Regionale BB.CC. e dell'Identità siciliana – Dipartimento Regionale BB.CC. e dell'Identità Siciliana con sede in Marsala, C.F. 91039170815 rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Dr.ssa Anna Maria Parrinello, ed elettivamente domiciliato ai fini della sottoscrizione del presente atto presso la sede del Parco archeologico di Lilibeo sita in via Lungomare Boeo n. 30 - Marsala, pec parco.archeo.lilibeo@pec.it, (di seguito denominato “PARCO”)

E

il **Dipartimento STEBICEF** dell'Università di Palermo (di seguito Dipartimento STEBICEF), con sede a Palermo, in viale delle Scienze ed. 16, C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, dell'Università degli Studi di Palermo, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore, Prof. Silvestre Buscemi, nato a Palermo il 16/02/1956, residente per la carica presso il Dipartimento su indicato, autorizzato alla stipula della presente, giusto D.R. n.2613 del 03.10.2018, prot.72849,

E

la **Labor Artis C.R. Diagnostica s.r.l.**, (in seguito denominata LABOR ARTIS), Spin off universitario dell'Università di Palermo, Codice Fiscale / Partita Iva 06564210828, iscrizione CCIAA di Palermo 06564210828 REA 329698, domiciliata presso il Consorzio Arca in Viale delle Scienze Edificio 16, 90128 Palermo (PA), pec laborartis@pec.it, rappresentata dall'amministratore unico, Prof. Eugenio Caponetti nato a Pollina il 15.02.1948 CPNGNE48B15G797U, domiciliato ai fini della sottoscrizione del presente atto presso la sede della società medesima.

di seguito indicate come le Parti

PREMESSO

- che Regioni anche con il concorso delle Università, Enti di Ricerca e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività di divulgazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi degli artt. 112 e 118, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Dlgs. 42/2004 e s.m.i;

- che è interesse di questo Dipartimento avviare accordi con i suddetti Enti/società per promuovere ricerche, studi ed altre attività di divulgazione, valorizzazione e promozione negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico/scientifiche e culturali in senso ampio anche al fine di valorizzare l'identità siciliana alla luce della storia dell'Isola e delle sue stratificazioni culturali determinate dalla sua posizione in seno alle rotte commerciali del Mediterraneo fin dall'antichità;
- che la SOPMARE persegue i propri compiti istituzionali esercitando attività connesse con la tutela, ricerca, censimento, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico sommersi e/o insistenti lungo la battigia dei mari siciliani e delle sue isole minori nonché in ambito lacustre ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 21 del 29.12.2003;
- che il PARCO persegue i propri compiti istituzionali esercitando attività connesse con la valorizzazione del territorio di riferimento, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico ad esso conferito ai sensi del D.A. n. 21/GAB dell'11.04.2019 in attuazione della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II *Sistema dei Parchi archeologici siciliani*, e nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale discendente dal D.A n. 1142 del 29.04.2013 e dal D.P.R.S. n. 237 del 7.08.2013 e s.m.i.;
- che precipua finalità del Dipartimento STEBICEF, è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata;
- che il Dipartimento STEBICEF è impegnato nella crescita della regione e del paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo;
- che LABOR ARTIS, di cui al suo Atto Costitutivo del 29-12-2016, numero repertorio notaio Sergio Tripodo n. 107408, numero registrazione 85 del 4.1.2017 - Tipo di attività: 749093 - Altre attività di consulenza tecnica (che si allega in copia al presente atto e ne costituisce parte integrante dello stesso) ha come oggetto, lo sviluppo, la produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico attraverso la ricerca per il miglioramento di strumenti, metodi di misura e tecniche scientifiche nell'ambito dei Beni Culturali nonché la prestazioni di servizi relativi a misure scientifiche principalmente nell'ambito dei Beni Culturali . . . <<omissis>> . . . Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici . . . <<omissis>> . . occupandosi, pertanto, di diagnostica e di applicazione di nuove tecnologie nell'ambito dei Beni Culturali, acquisendo tramite l'utilizzo di strumenti portatili e tecniche non invasive informazioni utili per risalire ai materiali impiegati nella manifattura dei reperti archeologici e culturali, per valutare la tecnologia di lavorazione dei manufatti, il metodo di lavorazione, la presenza di falsificazioni, i rifacimenti e le modifiche successive, per evidenziare i prodotti e i processi degradativi che compromettono la conservazione e l'integrità dei materiali;
- che LABOR ARTIS ha già contribuito a scoperte su materiali archeologici unici al mondo, provenienti dal mare siciliano, partecipando alla divulgazione a livello internazionale di studi che apriranno nuovi orizzonti per la ricerca archeologica;
- che LABOR ARTIS offre la propria disponibilità di personale tecnico scientifico e di strumenti che consentano di raggiungere i risultati relativi al progetto stesso;
- che LABOR ARTIS ha già contribuito a scoperte su materiali archeologici unici al mondo, provenienti dal mare siciliano, partecipando alla divulgazione a livello internazionale di studi che apriranno nuovi orizzonti per la ricerca archeologica;

- che LABOR ARTIS offre la propria disponibilità di personale tecnico scientifico e di strumenti che consentano di raggiungere i risultati relativi al progetto stesso;
- che le Parti intendono curare sia le pubblicazioni scientifiche dei risultati ottenuti, sia promuovere attività divulgative sui risultati raggiunti;
- che le attività di studio e di ricerca proposte da STEBICEF e LABOR ARTIS sono comunque compatibili con le attività istituzionalmente svolte dalla SOPMARE e dal PARCO ed essendo paritetico l'interesse a ciò l'organizzazione di tutte le attività poste in essere procedono solo con il consenso e l'approvazione condivisa da tutte le Parti;
- che i risultati ottenibili rivestono particolare importanza nel campo della ricerca, tutela e valorizzazione dei beni legati al mare di interesse storico, archeologico e demo etnoantropologico;
- che le iniziative proposte da STEBICEF e LABOR ARTIS sono coerenti con i compiti e le attività della SOPMARE e del PARCO;
- che la SOPMARE ed il PARCO hanno manifestato il proprio interesse allo sviluppo comune, alla ricerca e all'applicazione delle ricerche promosse da STEBICEF e LABOR ARTIS;

CONSIDERATO

- che tra le Parti si è manifestato il comune interesse a sviluppare congiuntamente attività volte alla realizzazione di progetti di ricerca su temi attinenti studi storico-archeologici e indagini chimico-fisiche nell'ambito dei beni archeologici e culturali, e per attività espositive e di diffusione della cultura scientifica, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione;
- che la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali che costituiscono un bene di interesse storico artistico rappresenta uno strumento prezioso che permette di ricavare informazioni utili per risalire ai materiali impiegati nella manifattura dell'opera, valutare la provenienza e tecnologia di lavorazione del manufatto e, ove possibile, l'epoca di lavorazione e di evidenziare i prodotti e i processi degradativi che compromettono la conservazione e l'integrità del manufatto;
- che la Labor Artis basa le sue competenze e le sue attività sull'uso prioritario di strumentazione mobile e non invasiva strettamente ed intimamente integrata, ove necessario, con l'utilizzo di strumentazione da laboratorio e da strumentazione presente presso grandi Facility internazionali, come ad esempio Sorgenti di Neutroni e luce di Sincrotrone;
- che l'attività della Labor Artis non è legata alla mera esecuzione di singole indagini scientifiche, quanto, piuttosto, alla ideazione di soluzioni complesse che utilizzano le singole analisi come sotto parte strutturale;
- che la Soprintendenza del Mare e il Parco di Lilibeo intendono curare ed intensificare, sia attraverso i propri organi tecnico-scientifici sia con la collaborazione della Labor Artis e del Dipartimento STEBICEF, la conoscenza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico che si trova o proviene dal Mare;
- che la Soprintendenza del Mare intende curare e proseguire un organico programma di ricerca e valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche dei siti di sua competenza;
- che la Soprintendenza del Mare e il Parco di Lilibeo, nel rispetto della normativa vigente, per tutta la durata della Convenzione intendono contribuire alla realizzazione dei progetti, sia con proprio personale ed esperti in collaborazione con il personale tecnico e scientifico della Labor Artis e del Dipartimento STEBICEF;
- che le PARTI operano nell'intento di stabilire, mantenere e consolidare relazioni scientifiche e divulgative da concretizzarsi in programmi tra esperti di settore in attività di ricerca integrate, anche al fine di accrescere il dialogo tra studiosi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi;

- che l'interazione culturale e operativa tra le Parti, le quali possiedono – ognuno nei propri specifici settori – significative competenze, potranno apportare contributi allo sviluppo della ricerca.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Finalità e oggetto della collaborazione

La collaborazione, oggetto della presente Convenzione, potrà riguardare i seguenti ambiti:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di musealizzazione
- attività di divulgazione di studi e ricerche.

I contraenti favoriranno la collaborazione reciproca nei settori di cui alle premesse del presente Accordo attraverso le modalità sotto indicate:

1. collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
2. possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali ed internazionali.

Le Parti convengono di utilizzare risorse e competenze esistenti presso le stesse, per lo svolgimento di attività di ricerca, di divulgazione scientifica, di consulenza scientifica e tecnica, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Con la presente Convenzione s'intende anche approfondire tematiche inerenti la caratterizzazione e la conservazione di reperti provenienti dai nostri mari, in particolare:

- reperti lignei, come ad esempio il legno del rostro di Acqualadroni, della Nave Punica e la Nave Sorella di Marsala, il relitto B di Lido Signorino, la Nave greca di Gela;
- i lingotti di oricalco di Gela;
- reperti in bronzo come i rostri delle Egadi, gli elmi di varia provenienza (Gela, Battaglia delle Egadi, Capo San Vito), i chiodi provenienti dai relitti di Marsala e Marausa;
- manufatti in piombo come i ceppi di ancore, lamine di rivestimento dello scafo;
- reperti metallici dal sito di Capo San Vito;
- rivestimenti di resina delle anfore da trasporto di varia provenienza marina.

Art. 3

Svolgimento delle attività e Responsabili della Convenzione

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti potranno anche stipulare specifici contratti e/o convenzioni attuativi, che prevedano la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali, e che saranno redatti in ottemperanza ai Regolamenti rispettivamente vigenti in materia e alle leggi di bilancio dell'Amministrazione regionale, richiamando la presente Convenzione di collaborazione.

I Referenti della presente Convenzione, quali responsabili scientifici per l'attuazione della attività in essa previste e dei relativi rapporti con le Parti, sono:

- per la SOPMARE il Soprintendente pro tempore o suo delegato;
- per il PARCO il Direttore pro tempore o suo delegato;
- per il STEBICEF la Prof.ssa Maria Luisa Saladino;

- per la LABOR ARTIS, l'Amministratore unico *pro tempore*;
L'eventuale sostituzione del responsabile per ciascuna delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo PEC ed approvata dalle rimanenti Parti.
Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti istituiranno un gruppo di lavoro permanente, di seguito nominato Gruppo, composto da n. 4 membri (uno per Parte) nominati entro trenta giorni dalla stipula del presente Accordo. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.
Le proposte avanzate dal Gruppo di lavoro e approvate dalle Parti potranno eventualmente formare oggetto di successivi Accordi di Programma di cui al precedente comma 1.

Art. 4

Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

STEBICEF metterà a disposizione spazi, attrezzature e Personale.
LABOR ARTIS metterà a disposizione spazi, mezzi, Personale scientifico e risorse economiche proprie che potranno, eventualmente, anche supportare se non in tutto ma anche parzialmente esigenze specifiche di SOPMARE e PARCO.
SOPMARE e PARCO si impegnano a collaborare con STEBICEF e LABOR ARTIS individuando i siti e i luoghi tali da consentire quanto specificato nelle premesse sopra scritte e a fornire le autorizzazioni, i beni e i mezzi, che saranno stabiliti di comune accordo tra le Parti su indicazione tecnica di ciascun responsabile del rapporto di collaborazione.

Art. 5

Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione.
Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con Personale di ciascuna delle Parti sia presso le strutture della SOPMARE e del PARCO sia presso le strutture di STEBICEF e LABOR ARTIS. Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra Parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

Art. 6

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio Personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente Convenzione.

Art. 7

Applicazione Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del Personale di SOPMARE e del PARCO così come quello di STEBICEF e LABOR ARTIS impegnato nelle attività, di cui alla presente Convenzione, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni del D.Lgs n. 17/2019.

Al riguardo le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze del documento di valutazione dei rischi di cui al predetto D.Lgs81/2008 da lui adottato, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Il Personale di ciascuna delle Parti è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori vigenti presso ciascuna sede ospitante.

Art. 8

Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

La SOPMARE ed il PARCO si impegnano a predisporre nei loro siti web e al loro interno dei pannelli illustrativi sulle attività e sugli studi condotti nell'ambito della Convenzione.

L'attività dei ricercatori di STEBICEF e/o di LABOR ARTIS, oltre all'esecuzione delle indagini, comprende l'elaborazione scientifica dei risultati delle ricerche e la preparazione di report tecnici che saranno consegnati alla SOPMARE ed al PARCO. Le Parti restano egualmente titolari della proprietà dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito della presente Convenzione.

La pubblicazione finale dello studio storico-archeologico, supportata dai risultati scientifici, andrà elaborata fra le Parti e pubblicata a nome di tutti i soggetti che hanno contribuito significativamente agli studi effettuati.

Riguardo i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente Convenzione, eventualmente oggetto di brevetto, le parti contraenti convengono che il regime di utilizzazione degli stessi, sarà regolato da successivi accordi specifici di attuazione che comunque tengano conto dei diritti di riproduzione di beni culturali e di copyright in capo all'Università degli Studi di Palermo, all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

Art. 9

Spese connesse all'attuazione della Convenzione

Salvo quanto specificatamente previsto negli artt. 2 e 4 della presente Convenzione, non discenderà alcun ulteriore onere per le Parti, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o con finanziamenti ad hoc predisposti dalla Regione Siciliana.

Art. 10

Utilizzo dei marchi

Laddove concordato saranno apposti in ugual dimensione e numero ed egualmente visibili i marchi di tutte le Parti.

Art. 11

Durata della Convenzione e procedure di rinnovo

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un ulteriore Atto sottoscritto ed approvato dagli Organi competenti di ciascuno dei soggetti contraenti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 12

Recesso e risoluzione della Convenzione

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione per qualsivoglia motivo mediante comunicazione inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti fino alla loro definitiva cessazione. Infine, le Parti concordano che tra le cause di risoluzione della Convenzione debba contemplarsi il caso in cui dovesse diventare o risultare impossibile l'attuazione di quanto convenuto ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per 2 anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa.

Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di rapporto già eseguita.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii..

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Art. 14

Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale

vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 15

Regole di divieto uso nome e/o logo di ciascun contraente

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo delle altre Parti in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, a nessuna delle altre Parti.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 16

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.

Le imposte di bollo sulla presente Convenzione sono a carico di LABOR ARTIS .

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

***Soprintendenza del Mare
della Regione Sicilia***

La Soprintendente

Dott.ssa Valeria Li Vigni

Parco archeologico di Lilibeo - Marsala

Il Direttore

Dr.ssa Anna Maria Parrinello

Dipartimento STEBICEF - Università di Palermo

Il Direttore

Prof. Silvestre Buscemi

Labor Artis C.R. Diagnostica s.r.l

L'Amministratore unico

Prof. Eugenio Caponetti

